Deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 2024, n. 15-8165
Parere ex articolo 23 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 22,66 MW presentato da SKI 26 srl nel Comune di Predosa (AL). [ID:10320].

Seduta N° **430** Adunanza 12 FEBBRAIO 2024

Il giorno 12 del mese di febbraio duemilaventiquattro alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte n. 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Elena CHIORINO

DGR 15-8165/2024/XI

OGGETTO:
Parere ex articolo 23 del d.lgs.152/2006 e s.m.i. nell’ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 22,66 MW presentato da SKI 26 srl nel Comune di Predosa (AL). [ID:10320].

A relazione di: Marnati

Premesso che:

il D.Lgs. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

gli articoli 23 e seguenti del d.lgs 152/2006 definiscono le differenti fasi delle procedure di VIA;

la legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)”, all’articolo 5, comma 4, prevede che con provvedimento deliberativo della Giunta regionale sia definita la composizione dell’Organo Tecnico Regionale, nonché l’organizzazione e le modalità operative per l’espletamento delle procedure di competenza regionale in riferimento alle categorie di progetto sottoposte alle procedure di VIA di competenza regionale; il medesimo articolo, al comma 5, indica che il provvedimento di cui sopra debba definire altresì, le modalità operative per la partecipazione della Regione ai procedimenti nazionali;

la medesima legge regionale all’art. 13 (Disposizioni transitorie e finali) dispone, tra l’altro, che fino alla definizione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, e comunque non oltre nove

mesi dall’entrata in vigore della stessa, i provvedimenti di competenza regionale e i pareri sulle procedure nazionali per la VIA, relativamente alla procedura di valutazione, sono rilasciati con provvedimento deliberativo della Giunta regionale;

richiamato che con la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 sono state approvate, ai sensi della legge regionale 40/1998, le disposizioni sulla composizione dell’Organo tecnico regionale, di cui all’articolo 7 della medesima legge regionale, e le indicazioni procedurali per la disciplina delle procedure di valutazione, verifica e specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale previste dalla medesima legge regionale 40/1998.

Preso atto che:

in data 10 novembre 2023 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) ha acquisito dalla Società proponente, SKI 26 srl, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 22,66 MW nel Comune di Predosa (AL), nell’ambito della quale la Regione è chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 24, comma 3, del citato d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

in data 8 gennaio 2024, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE, ha comunicato alla Regione Piemonte e agli altri Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web e la conseguente decorrenza dei termini (30 giorni) per l'espressione dei rispettivi pareri.

Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile:

ai fini dell’istruttoria tecnica è stato attivato in modalità asincrona lo specifico Organo tecnico regionale, ai sensi della sopra richiamata D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del parere regionale previsto dall’art. 24 del d.lgs. 152/2006;

in particolare, il Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, con nota prot. 3426 del 10 gennaio 2024, verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato nella Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile - la struttura regionale competente a espletare l'endoprocedimento di espressione del parere regionale, nonché quali strutture regionali interessate all’istruttoria le Direzioni regionali: Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Agricoltura e Cibo, Competitività del sistema regionale e Sanità e Welfare;

nell’ambito dei lavori istruttori dell’Organo tecnico regionale è stata indetta, in forma semplificata e modalità asincrona, la Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 18, comma 2, della l.r. 40/1998, ancora in vigore ai sensi dell’art. 13 (Disposizioni transitorie e finali) della citata legge regionale n. 13/2023, al fine di effettuare l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, richiedendo la partecipazione dei soggetti istituzionali interessati – Provincia di Alessandria, Comuni di Predosa e Casalcermelli, ASL AL, Ente di gestione del Parco del Po Piemontese e, Arpa Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico dell’Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell’istruttoria tecnica;

in data 15 gennaio 2024 ha avuto luogo in forma telematica la riunione istruttoria dell’Organo tecnico regionale.

Dato atto, inoltre, che con riferimento al quadro programmatico e alla descrizione sintetica del progetto presentato, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile, si riporta quanto segue:

il suddetto progetto rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D. lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I bis del medesimo decreto;

il progetto, sotto il profilo programmatico, si confronta con l'obiettivo strategico delineato dal PNIEC di garantire al 2030 la transizione verso un modello di generazione distribuita sempre più compartecipato da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché di conseguire il target prefissato di consumi finali lordi da soddisfarsi mediante le stesse;

il progetto consiste nella realizzazione nel territorio del Comune di Predosa di un nuovo impianto agrivoltaico di potenza pari a 22,66 MWp, denominato "La Valenta", costituito da oltre 32.000 moduli bifacciali in silicio monocristallino di potenza pari a 700 Wp ciascuno, organizzati su strutture ad inseguimento solare infisse nel terreno. La producibilità annua attesa dall'impianto è pari a circa 35,5 GWh;

l'area occupata dall'intervento in progetto, collocata a 3,5 km a Sud_Ovest dell'abitato di Predosa, ha un'estensione pari a circa 33,1 ha su un totale di circa 40 ha nella disponibilità del Proponente, e s'inserisce in un'area pianeggiante a destinazione d'uso agricola in III classe di capacità d'uso del suolo destinata alla coltivazione cerealicola;

dal punto di vista paesaggistico si rileva come sull'area d'impianto non sussistano vincoli che richiedano l'ottenimento da parte del Proponente di specifica autorizzazione;

per quanto attiene alla connessione dell'impianto alla RTN si evidenzia che la soluzione proposta prevede un collegamento a 36 kV di lunghezza pari a 12,6 km in cavo nei Comuni di Predosa e Casalcermelli, in antenna su una nuova Stazione Elettrica (SE) di trasformazione 220/36 kV da realizzarsi in 'entra-esce' sulle linee a 220 kV "Casanova-Vignole Borbera" e "Vignole Borbera – Italsider Novi". Al riguardo, si precisa che risulta assente nella documentazione prodotta dal Proponente qualsivoglia elemento di progettazione della nuova SE 220/36 kV, per cui la stessa non appare, allo stato attuale, localizzata. Tale assenza di ipotesi localizzative, peraltro già riscontrata nel progetto di impianto agrivoltaico proposto dalla Società Flynis 44 PV srl in Comune di Bosco Marengo, con cui il progetto in argomento pare condividere la SE d'interfaccia con la RTN, rappresenta una criticità importante, anche in grado di pregiudicare l'intero progetto, considerata la difficoltà di reperimento, in un intorno territoriale ristretto, di aree consone, che consentano di localizzare una SE in AAT, minimizzando la lunghezza dei raccordi con le linee individuate;

il progetto agronomico presentato dal Proponente per l'area d'impianto definisce un piano colturale in linea con l'indirizzo produttivo aziendale attuale, che prevede l'inserimento di un cereale autunno-vernino, una leguminosa da granella, un prato polifita da foraggio e un vigneto permanente;

infine, il progetto prevede degli interventi di mitigazione visiva che consistono nelle seguenti opere a verde:

- fascia a vigneto con funzione produttiva e di mitigazione paesaggistica lungo il lato prospiciente la SP190 (a 3 metri dal ciglio stradale);

- filare perimetrale di larghezza pari a 5 metri (doppio filare) costituito da specie arbustive autoctone per una lunghezza complessiva paria 2.172 metri lungo gli altri confini dell'impianto e il perimetro di C.na Valenta.

Dato atto, altresì, che, come da documentazione agli atti del sopra citato Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, durante i lavori della Conferenza di Servizi, sono stati acquisiti i pareri degli enti locali territoriali e dei soggetti istituzionali interessati, di seguito elencati:

- nota prot. n. 2228 del 16 gennaio 2024 del Settore tecnico Regionale AT e AL, in cui si rileva la presenza di un'area caratterizzata da pericolosità geomorfologica IIIa lungo il Rio Retortino e l'esigenza di acquisire approfondimenti in merito alla localizzazione dell'elettrodotto di collegamento;

- nota prot. n. 6064 del 24 gennaio 2024 di Arpa Piemonte, in cui si rileva come l'assenza di informazioni relative alla localizzazione della Stazione elettrica 220/36 kV e dell'elettrodotto di collegamento non consenta una corretta analisi del progetto e degli impatti dallo stesso generati, venendo a mancare gli elementi fondamentali delle opere di connessione elettrica;

- nota prot. n. 6066 dell'8 gennaio 2024 del Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale, in cui si rileva come l'area interferita dalla realizzazione dell'impianto in progetto non risulti essere soggetta a vincoli paesaggistici e come tale non si renda necessaria l'acquisizione di specifica autorizzazione. Anche per quanto concerne l'elettrodotto interrato di collegamento, sebbene venga rilevata l'interferenza con alcuni vincoli di cui all'art. 142, lett. g) del Codice Urbani, considerata la natura dell'intervento, si conferma la non necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica;

- nota prot. n. 6180 del 18 gennaio 2024 del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di Alessandria, inviata anche al MASE, in cui si evidenzia come per quanto di competenza la proposta progettuale possa essere esclusa da ulteriori valutazioni;

- nota prot. n. 2025 del 26 gennaio 2024 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, in cui si rileva come il progetto presentato risulti in buona parte coerente con le Linee Guida pubblicate dal MASE in tema di impianti agrivoltaici il 27 giugno 2022 e si renda necessaria l'acquisizione di alcuni approfondimenti solo per quanto concerne il rispetto del requisito inerente alla produzione di energia elettrica per rapporto ad un impianto fotovoltaico standard;

Dato atto, infine, che:

in base agli approfondimenti svolti dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, tenuto conto delle osservazioni e valutazioni formulate nei pareri e nei contributi pervenuti, considerata altresì la documentazione presentata dal Proponente, emergono specifiche considerazioni, come da documentazione agli atti;

in conclusione, alla luce delle considerazioni sopra riportate e più analiticamente trattate nell'ambito della documentazione a tale fine redatta, in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri dei soggetti istituzionali interessati, risulta che il progetto, al netto dell'esito della valutazione degli impatti dell'impianto agrivoltaico, come da documentazione agli atti, appaia connotato da aspetti che non lo rendono valutabile sotto il profilo della localizzazione delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, venendo a mancare uno degli elementi fondamentali e imprescindibili dell'opera come la compiuta previsione di un progetto di connessione elettrica.

Visti gli art. 23 e seguenti del Titolo III del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

vista la l.r. 19 luglio 2023, n. 13;

visto l'art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la d.g.r. n. 3 – 1183 del 14 dicembre 2010 in materia di aree inidonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici a terra;

vista la d.g.r. n. 58 – 7356 del 31 luglio 2023 in materia di indicazioni sull'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole ad elevato interesse agronomico.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto delle risultanze istruttorie, di cui all'Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e conseguentemente di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del d. lgs. 152/2006, un parere in cui, ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, sul progetto di realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 22,66 MWp presentato da SKI 26 srl nel Comune di Predosa (AL), nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, si evidenziano profili di non valutabilità del progetto in ragione dell'assenza di una proposta localizzativa delle opere di connessione elettrica, tra cui in primo luogo la localizzazione della nuova Stazione elettrica di trasformazione 220/36 kV e dei correlati raccordi alle linee a 220 kV esistenti "Casanova-Vignole Borbera" e "Vignole Borbera-Novi Italsider";

- di esprimere, pur tuttavia, con spirito collaborativo una prima valutazione in ordine all'impianto agrivoltaico, così come sintetizzata nell'Allegato 1 al presente atto, rimarcando in primo luogo l'esigenza di acquisire approfondimenti in merito al rispetto del requisito inerente alla produzione elettrica dell'impianto in progetto rispetto a un impianto fotovoltaico standard, così come definita dalle Linee Guida pubblicate dal MASE;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo Energetico sostenibile, l'invio della copia della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del d.lgs. 152/2006, per il prosieguo dell'iter di competenza;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8165-2024-All_1-DGR_Predosa_Allegato1_def.pdf

Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO 1

Decreto legislativo n.152/2006. Parere regionale sul procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale inerente al progetto di un impianto agri-voltaico di potenza pari a 22,66 MWp, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, presentato da SKI 26 S.r.l nei Comuni di Predosa e Casalcermelli (AL). Considerazioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera.

Indice generale

1. DESCRIZIONE GENERALE....2
Aspetti progettuali....2
Suolo....3
Rumore....4
Inquinamento luminoso....4
Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi....5
Aspetti agricoli e irrigui....6
Campi elettromagnetici....6
Paesaggio....7
Piano di monitoraggio ambientale (PMA)....7

1. DESCRIZIONE GENERALE

Aspetti progettuali

La documentazione progettuale presenta livelli di approfondimento non uniformi. La descrizione della realizzazione dell'impianto fotovoltaico raggiunge un livello di dettaglio più esaustivo rispetto sia al cavidotto, la cui illustrazione dei dettagli tecnici e relativi impatti risultano a tratti carenti, sia della nuova Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN che si collegherà in entra-esce alle linee a 220 kV "Casanova- Vignole Borbera" e "Italsider Novi –Vignole Barbera", di cui viene indicata solo la possibile collocazione come elemento puntuale.

Infatti, si rileva che nella documentazione progettuale il Proponente non ha fornito alcuna analisi di dettaglio circa la Stazione Elettrica del Gestore di Rete Terna da realizzarsi nel Comune di Casal cermelli e l'opera non è stata presa in considerazione nello Studio di Impatto Ambientale.

In assenza di informazioni e dettagli tecnici rispetto alla nuova SE, la valutazione degli impatti attesi è inevitabilmente parziale e incompleta venendo a mancare uno degli elementi fondamentali costituenti il progetto.

La realizzazione dell'impianto fotovoltaico a terra comporta l'occupazione di una superficie agricola appartenente alla classe III della "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" e l'impianto è qualificato dal Proponente come Agrivoltaico in riferimento alle "*Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici*" pubblicate il 27 giugno 2022 sul sito del Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Sulla base della documentazione fornita, la maggioranza dei requisiti stabiliti dalle Linee Guida risultano soddisfatti dall'impianto in progetto, con l'eccezione del requisito della Produzione minima di energia elettrica, che deve essere almeno pari al 60% della produzione di un impianto fotovoltaico standard, che non è valutabile. Infatti, la comparazione con un impianto standard sarebbe dovuta essere effettuata in relazione a un *impianto fotovoltaico caratterizzato da moduli con efficienza 20% su supporti fissi orientati a Sud e inclinati con un angolo pari alla latitudine meno 10 gradi"*, sviluppato su un area pari a quella del presente progetto e con un LAOR tipico di un impianto standard (non agrivoltaico). La semplice affermazione del fatto che un impianto con inseguitori sia più efficiente di un impianto a moduli fissi non è sufficiente a valutare se la perdita dovuta ai differenti LAOR degli impianti, sia sufficientemente compensata dalla maggiore efficienza del modulo.

Acque superficiali e sotterranee

L'impianto agrivoltaico ricade in aree non interessate da perimetrazioni di dissesto idrogeologico di versante e del reticolo idraulico, tuttavia si segnala che l'area di insediamento dell'impianto risulta attraversata da un corso d'acqua, denominato Rio Retortino, che presenta un dissesto idraulico lineare Eb per il quale le Norme di Attuazione del PRGC vigente del Comune di Predosa prevedono una fascia di rispetto di inedificabilità ascrivibile alla classe IIIa della carta di sintesi, pari a metri 10 dal ciglio di sponda. Pertanto tale distanza dovrà essere tenuta in considerazione nella delimitazione dell'area interessata dall'impianto in progetto.

Per quanto attiene il tracciato del cavidotto interrato di connessione alla nuova Stazione Elettrica, la documentazione progettuale risulta carente dei seguenti elaborati tecnici relativi alla interferenza con il Rio Retortino:

- descrizione delle modalità di attraversamento del corso d'acqua: sottotraccia, staffaggio, T.O.C. A titolo collaborativo si segnala che:
 - qualora si optasse per l'attraversamento mediante staffaggio del cavidotto all'impalcato del ponte esistente, questo dovrà avvenire in sagoma del manufatto e sul lato di valle;
 - qualora, invece si optasse per una T.O.C. questa dovrà avvenire in una posizione fuori sagoma rispetto alla proiezione del ponte esistente, al fine di permetterne eventuali operazioni di manutenzione/ripristino in caso di necessità;

- stralcio mappa catastale con indicato il tracciato del cavidotto;
- sezione trasversale del corso d'acqua con rappresentazione convenzionale (spalle alla sorgente) comprensiva del prospetto quotato del manufatto preesistente con ubicazione del cavidotto;
- documentazione fotografica;
- atto di assenso del proprietario del manufatto all'utilizzo dello stesso corredato dall'indicazione degli estremi dell'autorizzazione idraulica, se presente, qualora si optasse per l'attraversamento del corso d'acqua mediante passaggio sottotraccia o staffaggio del cavidotto all'impalcato del ponte esistente.

Inoltre, il cavidotto interrato risulta generare una servitù nei confronti del corso d'acqua demaniale Rio Retortino, pertanto si dovrà provvedere, nelle successive fasi procedimentali, al rilascio del provvedimento di concessione con cui si approva lo schema di disciplinare di concessione demaniale per le servitù derivanti dalle interferenze con il reticolo idrico.

Si rammenta che in ottemperanza ai disposti della DGR n. 18-2555/2015, punto 7.1, Allegato 1 in merito alle opere pubbliche o di interesse pubblico da realizzarsi in zone a pericolosità geologica elevata/molto elevata, spetterà all'Amministrazione Comunale di Predosa emettere, prima del rilascio del provvedimento autorizzativo finale, la dichiarazione che l'opera e il relativo cavidotto *"non sono altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico, in quanto non sussistono alternative alla localizzazione degli stessi al di fuori delle zone soggette a pericolosità geologica elevata e molto elevata".*

Per quanto riguarda la fase di esercizio, il campo fotovoltaico non prevede copertura o pavimentazione delle aree consentendo così il naturale drenaggio delle acque meteoriche nel suolo. Per le possibili irrigazioni delle opere a verde, l'approvvigionamento è previsto tramite autobotte. Rispetto alle acque sotterranee non sono previste interferenze dirette.

Suolo

L'installazione del parco fotovoltaico determina in fase di cantiere delle attività di scavo e movimen tazione terre legato alla realizzazione dei basamenti delle cabine ed all'adeguamento della viabilità ed un effetto di compattazione determinato dal passaggio di mezzi d'opera su piste interne all'area. L'impatto previsto è di tipo reversibile.

Le attività di cantiere prevedono la produzione di terre e rocce da scavo sia per l'installazione dell'impianto, sia per la posa del cavidotto per le quali è previsto il riutilizzo in cantiere. In caso il materiale non rispondesse ai requisiti di qualità ambientale sarà gestito come rifiuto e conferito ad impianto autorizzato.

La documentazione progettuale comprende il "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo" (PD-REL13_00) comprensivo del piano preliminare di caratterizzazione. Il piano prevede, in funzione delle dimensioni delle aree coinvolte, n.73 campioni per l'area dell'impianto e n.52 campionamenti per gli scavi dell'elettrodotto di collegamento (uno a profondità intermedia ed uno a fondo scavo). È prevista l'applicazione del set analitico minimo comprensivo di analisi BTEX ed IPA per l'adiacenza con infrastrutture viarie.

Rumore

Secondo il Piano di zonizzazione acustica del Comune di Predosa, l'area su cui insiste l'impianto fotovoltaico è classificata in "Classe III". Per quanto riguarda i recettori, in prossimità dell'area di intervento sono presenti:

- un'attività agricola con allevamento e rivendita carni;
- un edificio residenziale presente lungo SP190 (R1) denominato Cascina Ninin-Carla, a circa 100 m dall'area di intervento;
- un edificio residenziale denominato "Cascina Littoria" (R2) posto a circa 160 m a sud dall'area di intervento;

- un edificio residenziale, recettore R3, ubicato a circa 320 m dall'impianto.

Per quanto riguarda la posa del cavidotto è stato individuato quale recettore un edificio lungo la SP190, circa 200 metri a nord del recettore R3.

Il Proponente valuta che nelle condizioni di funzionamento sopra descritte, il rumore immesso in ambiente esterno e in facciata ai ricettori più vicini durante il funzionamento dell'impianto fotovoltaico sarà conforme ai limiti previsti dal DPCM 14/11/97 e dalla Legge quadro 447/95 sia per il limite di immissione assoluto che per il limite di immissione differenziale. Nella fase di cantiere il rumore emesso durante le lavorazioni maggiormente impattanti risulterà compatibile con il limite previsto per i cantieri temporanei per tutte le fasi, tranne che per quella di allacciamento per gli edifici maggiormente prossimi alla strada; tale lavorazione avrà una durata molto breve presso ciascun ricettore.

Rispetto ai superamenti legati alla fase di posa del cavidotto, pur trattandosi di situazioni localizzate e di breve durata si ritiene opportuno che si debba procedere con una richiesta di deroga ordinaria per attività rumorose temporanee ai sensi del punto 7 della D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049.

Non sono previsti impatti per la fase di esercizio dell'impianto. La fase di dismissione risulta paragonabile alla fase di cantiere per la realizzazione dell'impianto, ad esclusione delle interferenze legate alla macchina battipalo per l'infissione a terra dei pali dei pannelli. Tali impatti quindi, in analogia a quanto descritto per la fase di cantiere, vengono considerati trascurabili.

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

In relazione alla componente faunistica, lo studio fornisce un inquadramento generale da cui non emergono elementi di pregio strettamente legati all'area di intervento. Nell'area indagata non sono stati rilevati habitat o specie di interesse conservazionistico, sono però presenti nell'area vasta la ZSC-ZPS IT1180002 "*Torrente Orba*" e la Riserva Naturale del Torrente Orba che distano rispettivamente circa 3,5 km e circa 3,9 km dal parco agrivoltaico.

Riguardo ai potenziali impatti sulla fauna, i principali fattori di perturbazione in fase di esercizio indicati nel SIA riguardano il possibile fenomeno denominato "*Effetto lago*" causato dalla "*Polarized Light Pollution*" (PLP) che i pannelli fotovoltaici possono causare su avifauna, sui chirotteri e sugli insetti, dagli effetti dell'illuminazione artificiale e dalla diversa destinazione d'uso del suolo dell'area di progetto. Rispetto ai pannelli di previsto impiego lo studio riporta che l'insieme delle celle solari costituenti i moduli fotovoltaici di ultima generazione è protetto frontalmente da un vetro temprato anti-riflettente ad alta trasmittanza, il quale conferisce alla superficie del modulo un aspetto opaco, che non determina conseguentemente alcun effetto riflettente e polarizzante sull'avifauna e sulla chirotterofauna.

La vegetazione spontanea presente nell'area di intervento, attualmente ad uso agricolo, si concentra lungo le sponde degli invasi e lungo il corso del rio Retortino. Lo studio riporta lo stralcio della Carta forestale (2016) secondo cui tale vegetazione appartiene alla categoria "*Saliceti e pioppeti ripari*" (SP30X) in prossimità dei due invasi ed alla categoria "*Robinieti*" (RB10B) a nord di C.na Valenta lungo il corso del rio Retortino. Gli interventi non prevedono interferenze dirette con la vegetazione esistente.

Visto che gli unici elementi discontinuità rispetto all'area vasta agricola sono rappresentati dal Rio Retortino e relativi invasi, in considerazione del valore che assumono di norma gli specchi d'acqua e le aree umide in generale nel monotono contesto agricolo, sarebbe opportuno estendere il filare perimetrale, vista anche l'indipendenza delle quattro sub aree di intervento, anche lungo le fasce perimetrali interne prospicienti il corso del rio e degli invasi, integrando le specie proposte con esemplari appartenenti al genere *Salix* (es. *Salix caprea*) e/o specie appartenenti alle fasce vegetate esistenti.

Rispetto alle opere di manutenzione previste, che prevedono una durata pari a cinque anni, si osserva che la sostituzione delle fallanze, ora limitata ai primi tre anni, dovrebbe essere estesa a tutto il periodo di manutenzione e prevedere la rimozione degli *shelter* al termine del periodo di manutenzione.

Nel prendere atto delle proposte mitigative contenute nella documentazione progettuale, si segnalano ulteriori azioni che consistono nella previsione di idonee modalità di gestione per il rischio rappresentato dalla presenza e dallo sviluppo di specie esotiche mettendo in atto le indicazioni e le misure di cui alle D.G.R. 12 giugno 2017, n.33-5174 (per le metodologie da applicare per l'attività di cantiere), e 27 maggio 2019, n.24-9076 (per l'elenco delle specie), reperibili alla seguente pagina web:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive

Si rileva, infine, che non risultano previste misure specifiche ai fini della prevenzione dei rischi dovuti all'introduzione e alla diffusione degli organismi nocivi delle piante da quarantena prioritari di cui al Regolamento (UE) 2019/1702 e in particolare per gli insetti Popillia japonica e Anoplophora glabripennis, a titolo di esempio prevedendo di non utilizzare specie ad esse maggiormente sensibili.

Aspetti agricoli e irrigui

La superficie oggetto di intervento, pari a circa 33,12 ha, è inserita in un contesto dove predominano colture di seminativi ed è stata condotta, per l'annata 2022-2023, a prato polifita da utilizzare come foraggio e girasole da seme. L'intera area risulta classificata in III^{a} classe di capacità d'uso del suolo. Il piano colturale proposto prevede le seguenti colture in rotazione:

- prato polifita da foraggio avvicendato misto (graminacea e leguminosa);
- cereale autunno vernino come segale da foraggio o da granella;
- leguminosa da granella a ciclo autunno-primaverile;
- vigneto permanente con forma di allevamento a spalliera (nuova coltura introdotta nel piano ed inserita tra le opere di mitigazione paesaggistica).

L'area di progetto non è interessata da infrastrutture irrigue consortili come definite dalla L.R. 21/1999 e dalla L.R. 1/2019, e si trova all'interno del comprensorio irriguo destra Bormida. Sulla base della documentazione fornita non risultano adottate le migliori pratiche per evitare eventuali interferenze con le strutture irrigue locali (canali, bacini ecc. …) e garantire il regolare svolgimento delle attività irrigue circostanti.
Avrebbero dovuto essere verificati i volumi che la rete di fossi e canali locali dovrà smaltire per non causare danni alla rete irrigua e individuare opportune cautele al fine di:

- non compromettere le metodologie irrigue in uso;
- mantenere e garantire sempre la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua;
- mantenere e garantire sempre la possibilità di svolgere agevolmente e in sicurezza tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione delle infrastrutture irrigue.
- non interferire con la rete irrigua anche durante i lavori d'istallazione

In relazione al tracciato del cavidotto interrato di collegamento alla cabina di consegna, la progettazione avrebbe dovuto adottare opportuni accorgimenti al fine di limitare la cesura del mosaico degli appezzamenti, le interferenze con la viabilità interpoderale, la frammentazione del territorio rurale e dei corridoi ecologici.

Campi elettromagnetici

L'intervento prevede la realizzazione di:

- un impianto fotovoltaico, all'interno del quale sono presenti varie sorgenti di campo magnetico – inverter, cabine di trasformazione BT/AT, cavidotti, cabina di interfaccia AT;

- una linea AT (36kV) in cavo interrato di collegamento tra la cabina di interfaccia e la nuova SE della RTN
- una nuova Stazione Elettrica (SE)
- nuovi collegamenti in entra-esci sulle linee “Casanova – Vignole Borbera” e “Italsider Novi – Vignole Borbera”

Nella documentazione fornita sono presenti tutte le caratteristiche delle sorgenti relative all’area di impianto e al cavidotto interrato, che permettono la verifica dei calcoli fatti dal Proponente per la stima delle Distanze di Prima Approssimazione.

In relazione all’area dell’impianto agrivoltaico non si rilevano problematiche relative all’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Per quanto riguarda il cavidotto, si segnala che le mappe del tracciato del collegamento AT fornite dal Proponente sono ad una scala che non permette la verifica della dichiarata assenza di recettori a permanenza prolungata all’interno della DPA (in quanto non è possibile capire l’esatto posizionamento della linea nella sede stradale, che interseca diverse aree costruite/abitate).

Per quanto riguarda, invece, la nuova SE e i collegamenti alle linee, non è presente alcun riferimento che permetta di chiarire la collocazione di queste sorgenti, né le loro caratteristiche o il loro impatto (nemmeno facendo riferimento a documenti di Terna, essendo le sorgenti parte dalla RTN). Peraltro, la posizione di arrivo del cavidotto a 36kV (che si dovrebbe collegare alla nuova SE) non è coerente con il tracciato della linea “Casanova – Vignole Borbera” su cui si dovrebbe attestare il collegamento in entra-esci.

Si può pertanto concludere, pur non parendo che le opere in progetto comportino particolare impatto sull’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, che la documentazione fornita non permette di garantire che le norme vigenti siano rispettate.

Gli elaborati progettuali sono quindi carenti di una planimetria più dettagliata del tracciato del cavidotto di collegamento alla Stazione Elettrica e di una valutazione di impatto dei progetti relativi alla nuova Stazione Elettrica e al collegamento in entra-esci sulla RTN.

Paesaggio

L’area sulla quale viene posizionato l’impianto agrivoltaico, non risultando essere sottoposta a tutela paesaggistica, non é soggetta all’autorizzazione di cui all’art. 146, comma 4, del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

Le aree interessate dalla posa del cavidotto interrato che risultano in parte essere sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 142 lett. g) del citato decreto non rientrano fra gli interventi soggetti all’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 2 all’allegato A) del D.P.R. 31/2017.

Qualora si evidenziasse la presenza di aree tutelate con riferimento agli usi civici (cfr. art 142 lett. h del Dlgs 42/2004 e s.m.i.) negli ambiti interessati dall’installazione dell’impianto fotovoltaico in progetto e non esplicitamente indicate nella documentazione progettuale, dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione paesaggistica da parte dell’Ente competente.

Si rammenta, infine, che con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr); le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.

Piano di monitoraggio ambientale (PMA)

Il piano di monitoraggio ambientale considera le componenti rumore, vegetazione e fauna (avifauna, chirotterofauna, batracofauna ed entomofauna) per le fasi di ante e post operam, ma solo per l'avifauna è previsto il monitoraggio durante la fase di cantiere.
Il Proponente fa inoltre riferimento al monitoraggio delle specie esotiche invasive previsto dalla procedura tecnica di Arpa ("Sviluppo di protocolli di monitoraggio condivisi e uniformi sulle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)".

Il piano di monitoraggio proposto è in linea di massima condivisibile per quanto riguarda l'individuazione delle componenti da monitorare e delle frequenze applicate.

Si ricorda tuttavia che in merito al monitoraggio degli impianti agrivoltaici il proponente dovrebbe fare riferimento anche ai requisiti D ed E delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici , pubblicate nel giugno 2022 dal Dipartimento per l'Energia del Ministero della Transizione Ecologica (https://www.mase.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida):

- REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
- REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.